



*Direzione Coesione Sociale
Settore politiche dell'Istruzione*

**AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE INERENTI
LA PROGRAMMAZIONE DI NUOVE SEZIONI DI SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE
PER L'A.S. 2016/17**

INDICE

1. PREMESSE
2. OGGETTO DELL'AVVISO
3. SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE
4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE
5. CONTENUTI OBBLIGATORI DELLA RICHIESTA E DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA
6. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE
7. CAUSE DI NON RICEVIBILITA' E NON AMMISSIBILITA'
8. CRITERI DI VALUTAZIONE
9. VERIFICHE E CONTROLLI
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
11. INFORMAZIONI

1. PREMESSE

La sentenza della Corte Costituzionale n. 92 del 21 marzo 2011 ha precisato che la competenza in merito all'istituzione di nuove scuole e di nuove sezioni dell'infanzia statali risiede in capo alla Regione.

Con l'atto di indirizzo relativo alla definizione della rete scolastica ed all'offerta formativa per l'a.s. 2016/17 approvato con D.C.R. n. 103-38455 del 3 novembre 2015, il Consiglio Regionale ha definito -tra l'altro- indirizzi e criteri per l'istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia statali per l'a.s. 2016/2017.

L'istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia statali è autorizzata dalla Regione sulla base delle segnalazioni presentate dai Comuni sede di scuola dell'infanzia statale successivamente alla scadenza per le iscrizioni all'a.s. 2016/17.

L'autorizzazione all'istituzione delle nuove sezioni da parte della Regione non comporta l'automatica attivazione delle stesse, che sarà effettuata dall'U.S.R. Piemonte sulla base delle risorse umane disponibili, ai sensi degli artt. 68 e 69 della L. n. 107/2015;

Si definiscono "nuove sezioni"

- le sezioni aggiuntive presso punti di erogazione di scuole dell'infanzia statale già funzionanti;
- le sezioni da attivarsi presso punti di erogazione di scuole dell'infanzia statale autorizzati nell'ambito del Piano Regionale di revisione del dimensionamento scolastico, approvato con D.G.R. n. 38-2739 del 29.12.2015 rettificata con D.G.R. n. 15-2912 del 15.2.2016;
- il completamento orario delle sezioni a tempo ridotto di scuola dell'infanzia statale, già funzionanti negli anni scolastici precedenti.

Si definisce “punto di erogazione del servizio” il plesso di scuola dell’infanzia statale individuato da specifico codice meccanografico del MIUR, coerente con tale grado scolastico.

2. OGGETTO DELL’AVVISO

Il presente avviso disciplina le modalità di presentazione delle richieste inerenti la programmazione relativa a nuove sezioni di scuola dell’infanzia statale per l’a.s. 2016/17, come definite al punto 1 del presente Avviso.

3. SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

La richiesta di istituzione di nuove sezioni di scuola dell’infanzia statale deve essere presentata dal legale rappresentante del Comune sede della scuola dell’infanzia statale. La scuola dell’infanzia deve presentare, alla data di presentazione della richiesta, una lista d’attesa non inferiore a 18 alunni (non sono conteggiabili nella lista d’attesa gli iscritti nati fra il 1.1.2014 e il 30.4.2014).

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

La richiesta è presentata dal Comune sede di scuola dell’infanzia statale compilando l’apposito modulo di richiesta in formato excel, allegato al presente avviso, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/200 e s.m.i.

Per la compilazione del modulo di richiesta è necessario:

- scaricare il modulo in formato excel dal sito della Regione Piemonte <http://www.regione.piemonte.it/istruz/> e salvarlo sul proprio PC
- all’apertura del foglio di lavoro selezionare “attiva macro”

Il modulo di richiesta non deve essere alterato.

Il modulo compilato deve essere stampato e sottoscritto:

- dal legale rappresentante del Comune sede di scuola dell’infanzia
- e
- dal dirigente della istituzione scolastica a cui la scuola dell’infanzia statale già attiva fa riferimento nell’a.s. 2015-16
- oppure
- dal dirigente dell’istituzione scolastica a cui la scuola farà riferimento a partire dall’a.s. 2016/17, in caso di nuovo punto di erogazione del servizio di scuola dell’infanzia autorizzato nell’ambito del Piano Regionale di revisione del dimensionamento per l’a.s. 2016/17.

Il modulo deve essere corredato dalla copia fotostatica del documento di identità dei sottoscrittori in caso di firma su supporto cartaceo, oppure, corredato dalle firme elettroniche apposte al documento PDF.

Ciascun modulo di richiesta e tutta la relativa documentazione indicata al punto 5 devono essere inviati via posta elettronica certificata (PEC)* a **coesionesociale@cert.regione.piemonte.it** (farà fede la data di invio) da parte del Comune sede di scuola dell’infanzia statale

**(in formato non editabile e nei limiti dei requisiti di ricevibilità dei messaggi indirizzati alle caselle di PEC delle Direzioni regionali consultabili al seguente indirizzo: http://www.regione.piemonte.it/boll_leggi/postacert/index.htm)*

La richiesta e tutta la documentazione allegata sono esonerate dall’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

Il Comune dovrà compilare un modulo di richiesta per ciascun punto di erogazione del servizio (come definito al punto 1 del presente Avviso).

E’ possibile richiedere sia l’attivazione che il completamento orario con un unico modulo, purché le richieste siano riferite alla medesimo punto di erogazione del servizio di scuola dell’infanzia ed alla medesima istituzione scolastica autonoma.

5. CONTENUTI OBBLIGATORI DELLA RICHIESTA E DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

La richiesta di istituzione di nuova sezione di scuola dell'infanzia statale è redatta, utilizzando il modulo allegato al presente Avviso, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

I campi del modulo da compilare obbligatoriamente sono indicati con un asterisco (*).

A pena di non ammissibilità della richiesta, dovrà essere obbligatoriamente allegata alla richiesta:

- a) Deliberazione della Giunta Comunale che riporti:
 - ogni elemento relativo alla situazione complessiva dell'utenza e dell'offerta di scuola dell'infanzia del bacino d'utenza utile a illustrare la necessità di procedere all'istituzione di una nuova sezione e la sua effettiva sostenibilità;
 - il numero e la tipologia di nuova sezione richiesta per l'a.s. 2016/17;
 - la disponibilità dei locali, a norma di legge, in cui sarà ospitata la nuova sezione entro il 1 settembre 2016 (data di avvio dell'a.s. 2016/17) presso la sede del punto di erogazione di scuola dell'infanzia statale già attivo o individuato nell'ambito del Piano Regionale di dimensionamento per l'a.s. 2016/17;
 - l'impegno del Comune ad assumersi gli oneri derivanti dall'eventuale istituzione della nuova sezione di scuola dell'infanzia statale.
- b) Dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. del Dirigente Scolastico dell'Istituzione Autonoma di riferimento relativa:
 - al trend storico delle iscrizioni dall'a.s. 2012/13 all'a.s. 2016/17 della scuola dell'infanzia statale per cui si richiede la nuova sezione;
 - alla data di nascita ed al comune di residenza degli alunni in lista d'attesa nell'a.s. 2016/17 alla data di presentazione della richiesta, sulla base dell'applicazione dei piani di utilizzo degli edifici sede di scuola dell'infanzia del bacino d'utenza, e dopo aver attuato le opportune misure di coordinamento tra scuole statali e paritarie che gestiscono il servizio sul territorio, per equilibrare il più possibile il rapporto domanda-offerta.
- c) In caso di richiesta di nuova sezione a seguito di cessazione del servizio di scuola paritaria a partire dall'a.s. 2016/17:
 - Dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. del Responsabile dell'ente gestore la scuola paritaria relativa al trend storico delle iscrizioni dall'a.s. 2012/13 all'a.s. 2015/16 della scuola dell'infanzia paritaria che cesserà il servizio.
- d) In caso di utilizzo di spazi già esistenti senza necessità di lavori edilizi per ospitare la sezione aggiuntiva:
 - Dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. del Responsabile dell'Ufficio Tecnico attestante la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico dell'edificio che ospiterà la nuova sezione e degli impianti in esso installati, secondo la normativa vigente;
 - Autorizzazione vigente al funzionamento della scuola nell'edificio, rilasciata dall'ASL per un numero di sezioni già ricomprendente quella oggetto della richiesta, presso l'edificio sede del punto di erogazione di scuola dell'infanzia statale già attivo o individuato nell'ambito del Piano Regionale di dimensionamento per l'a.s. 2016/17.
- e) In caso di necessità di realizzazione di lavori edilizi per ospitare la sezione aggiuntiva o di realizzazione di nuovo edificio finalizzato al trasferimento di tutte le sezioni afferenti al punto di erogazione (compresa quella oggetto della richiesta):
 - atto di approvazione dell'intervento e della relativa copertura finanziaria antecedente la data di trasmissione della richiesta di attivazione di nuova sezione;
 - parere rilasciato dall'ASL relativo all'intervento da realizzarsi, riportante il n. sezioni autorizzate al funzionamento ricomprendente quella oggetto della richiesta;
 - relazione tecnico-illustrativa dell'intervento approvato;
 - cronoprogramma dell'intervento approvato da cui si evinca chiaramente la data di disponibilità dell'edificio a lavori finiti, collaudo eseguito, eventuali certificazioni acquisite.

La relazione tecnico-illustrativa ed il cronoprogramma dovranno risultare approvati unitamente all'atto di approvazione dell'intervento o presentati in forma di Dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. da parte del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).

- f) In caso di richiesta di attivazione della nuova sezione presso un edificio punto di erogazione del servizio di scuola dell'infanzia statale già attivo nell'a.s. 2015/16, a seguito di chiusura di altro servizio pubblico:
 - Deliberazione dell'ente gestore di cessazione del servizio a partire dall'a.s. 2016/17, antecedente la data di trasmissione della richiesta di attivazione di nuova sezione.
- g) In caso di richiesta di attivazione della nuova sezione presso un edificio di proprietà dell'ente gestore di scuola dell'infanzia paritaria che cesserà il servizio a partire dall'a.s. 2016/17, per cui sia stato autorizzato il nuovo punto di erogazione del servizio di scuola dell'infanzia statale nell'ambito del Piano Regionale di revisione del dimensionamento riferito a tale a.s.:
 - documentazione attestante la formalizzazione della messa a disposizione della scuola dell'infanzia statale dei locali a partire dall'avvio dell'a.s. 2016/17.
- h) Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità dei sottoscrittori, in caso di firma su supporto cartaceo.
- i) Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del:
 - Responsabile dell'ente gestore della scuola dell'infanzia paritaria, in caso di rilascio della dichiarazione sostitutiva notorietà di cui alla lettera c)
 - Responsabile dell'Ufficio Tecnico, in caso di rilascio della dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui alla lettera d),
 - del R.U.P., in caso di rilascio delle dichiarazioni sostitutive di notorietà di cui alla lettera e).

6. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

La richiesta e tutta la documentazione di cui al punto 5 devono essere inviate entro le ore 24 del 07.05.2016 da parte del Comune secondo le modalità indicate al punto 4 del presente Avviso.

Per il rispetto dei termini di presentazione delle richieste farà fede l'ora e data riportata sulla ricevuta di accettazione della PEC. In caso di contestazioni, a prova dell'avvenuto invio, verrà richiesta la ricevuta di avvenuta consegna. La Regione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni a causa di inesatte indicazioni del recapito da parte dei Comuni richiedenti, né per eventuali disguidi comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

7. CAUSE DI NON RICEVIBILITA' E NON AMMISSIBILITA'

- a) Saranno ritenute non ricevibili, e non saranno conseguentemente ammesse ad istruttoria, le richieste di istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia:
 - non inviate via posta elettronica certificata (PEC) a **coesionesociale@cert.regione.piemonte.it**
 - inviate successivamente alle ore 24 del 07.05.2016;
 - non presentate dal legale rappresentante o non inviate dal Comune sede di scuola dell'infanzia statale;
- b) Saranno ritenute non ammissibili le richieste di istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia:
 - che presuppongano l'attivazione di un nuovo punto di erogazione del servizio;
 - che prevedano l'ubicazione della nuova sezione presso un edificio che non sia sede di punto di erogazione di scuola dell'infanzia statale già attivo o individuato nell'ambito del Piano Regionale di revisione del dimensionamento per l'a.s. 2016/17;
 - il cui modulo risulti privo della sottoscrizione:
 - del legale rappresentante del Comune sede di scuola dell'infanzia statale;

- e/o del dirigente della istituzione scolastica (non saranno ammissibili le sottoscrizioni del vicario del Dirigente scolastico o di altro delegato) , come indicato al punto 4 del presente Avviso;
- il cui modulo risulti modificato o non risultino compilati i campi essenziali (indicati con *);
- a cui non sia stata allegata la documentazione obbligatoria indicata al punto 5, in coerenza con la situazione dell'utenza, dell'edificio scolastico e di gestione del servizio indicati al modulo di richiesta;
- la cui Deliberazione di Giunta Comunale non riporti tutti i contenuti di cui al punto 5.b;
- la cui lista d'attesa risulti inferiore a 18 alunni (non sono conteggiabili nella lista d'attesa gli iscritti nati fra il 1.1.2014 e il 30.4.2014);
- per cui, non risulti effettivamente sostenibile l'implementazione dell'offerta di scuola dell'infanzia richiesta dal Comune, considerati sia il trend storico delle iscrizioni, sia la potenziale popolazione scolastica del triennio successivo, rispetto al bacino d'utenza, anche favorendo il riequilibrio a livello di istituzione autonoma di riferimento;
- per cui non siano state espletate, entro la data di invio della richiesta, da parte del Comune, le previste misure di coordinamento tra le scuole statali e le scuole paritarie che gestiscono il servizio sul territorio, per equilibrare il più possibile il rapporto domanda-offerta;
- che non garantiscano disponibilità di spazi sufficienti e rispondenti alle normative di sicurezza, igiene e salubrit , risparmio energetico, presso cui ubicare la sezione aggiuntiva entro il 1.9.2016;
- il cui eventuale progetto di intervento edilizio necessario ad ospitare la sezione aggiuntiva, alla data di invio della richiesta, risulti:
 - non approvato;
 - privo dell'impegno di spesa;
 - privo del parere A.S.L.;
 - privo del cronoprogramma;
 - non consentire la disponibilit  dei locali a norma di legge entro il 1.9.2016

8. CRITERI DI VALUTAZIONE

La Regione valuter  le richieste presentate dai Comuni secondo le seguenti priorit  di intervento:

- a) comuni dove viene meno il servizio pubblico. In tal caso, di norma, sar  assegnato un numero di sezioni corrispondente a quello del plesso soppresso;
- b) completamento di sezioni gi  funzionanti a orario ridotto nell'anno scolastico 2015/2016 e precedenti;
- c) scuole con allievi in lista di attesa in ordine decrescente rispetto alla lista medesima, con riserva del 30% dei posti complessivo ai comuni il cui territorio   montano, ed ai comuni in situazione di marginalit  di cui alla deliberazione della Giunta regionale 21 novembre 2008, n. 1-10104, sulla base delle richieste accoglibili.

E' prioritariamente assegnata una nuova sezione a tutte le scuole aventi diritto e solo successivamente ulteriori eventuali sezioni a scuole che ne abbiano richieste pi  di una e ne abbiano i requisiti.

La consistenza della effettiva lista d'attesa sar  valutata tenendo in considerazione:

- il numero complessivo degli iscritti, esclusi quelli nati fra il 1.1.2014 e il 30.4.2014;
- il numero delle sezioni confermate nell'a.s. 2016/17;
- i parametri previsti dall'art. 9 comma 2 del D.P.R. 81/2009;
- gli indici di massima occupabilit  dell'edificio e delle aule (numero massimo di alunni ospitabili nelle aule) per ciascun punto di erogazione preso in considerazione, ai sensi del D.M. 18.12.1975 e s.m.i. relativo alle norme tecniche relative all'edilizia scolastica;
- le modalit  di definizione della lista d'attesa (es. di plesso, di autonomia, comunale);
- l'eventuale disponibilit  di posti negli altri punti di erogazione attivi presenti nel Comune o nei Comuni vicini appartenenti alla medesima autonomia;

Ai fini dell'efficace programmazione dell'offerta, si valuterà l'effettiva sostenibilità dell'implementazione dell'offerta di scuola dell'infanzia statale richiesta in considerazione sia del trend storico delle iscrizioni riferito agli anni scolastici 2013/14, 2014/15 e 2015/16, sia della potenziale popolazione scolastica degli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19, rispetto al bacino d'utenza, anche favorendo il riequilibrio a livello di istituzione autonoma di riferimento, in particolare per quanto riguarda le scuole dell'infanzia ubicate nei territori montani.

La Regione può attivare consultazioni con i soggetti interessati, anche al fine di valutare la richiesta dell'utenza in considerazione dell'offerta complessiva del territorio, nel rispetto della libera scelta educativa delle famiglie.

Sarà garantita l'autorizzazione al funzionamento di nuove sezioni in tutte le province, ove sussista almeno una segnalazione ammissibile e rispondente ai criteri previsti.

L'autorizzazione all'istituzione delle nuove sezioni da parte della Regione non comporta l'automatica attivazione delle stesse, che sarà effettuata dall'U.S.R. Piemonte sulla base delle risorse umane disponibili, ai sensi degli artt. 68 e 69 della L. n. 107/2015;

9. VERIFICHE E CONTROLLI

La Regione effettuerà controlli a campione rispetto alle veridicità ed all'esattezza delle dichiarazioni rese e potrà richiedere copia autentica della documentazione.

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il responsabile del procedimento oggetto del presente Avviso è individuato nel Dirigente responsabile del Settore Politiche dell'Istruzione.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, si informa che l'indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della programmazione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia statale per l'a.s. 2016/17, e saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito dell'istruttoria della richiesta della richiesta. I dati saranno raccolti presso il Settore Politiche dell'Istruzione della Direzione Regionale Coesione Sociale, verranno utilizzati solo per le finalità connesse con il presente procedimento amministrativo, non verranno comunicati o diffusi a terzi e verranno comunque trattati in modo da garantirne la riservatezza e la sicurezza.

I dati saranno a conoscenza del Responsabile del trattamento e/o del personale incaricato del trattamento.

Il titolare del trattamento è la Regione Piemonte, nella persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, con sede in Torino Piazza Castello 165.

Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente responsabile del Settore Politiche dell'Istruzione.

11. INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni:

Direzione Coesione Sociale, Settore Politiche dell'Istruzione, tel. 011.4321511

email – istruzione@regione.piemonte.it (indicare nell'oggetto "nuove sezioni scuola infanzia")

Il presente avviso e la documentazione inerente al bando saranno pubblicati sul B.U.R. e sul sito internet della Regione Piemonte nella sezione Bandi e finanziamenti ed alla pagina http://www.regione.piemonte.it/istruzione/educazione_0_6.htm

Allegati:

Modello di richiesta

Istruzioni per la compilazione